

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 817-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MAGLIANO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 novembre 1959 (V. Stampato n. 291)*

**d'iniziativa dei deputati PREZIOSI Olindo e FOSCHINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1959

**Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1960**

**Modifica dell'articolo 582 del Codice penale**

ONOREVOLI SENATORI. — La 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 novembre 1959, approvava, in sede deliberante, un disegno di legge d'iniziativa del deputato Olindo Preziosi ed altri, con cui veniva modificato l'articolo 582 del Codice penale. Tale disegno di legge viene ora all'esame del Senato, e la vostra Commissione competente non può fare a meno di rilevare che essa aveva precedentemente esaminato altro analogo disegno di legge di iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri (n. 136), che già si trova in stato di relazione dinanzi all'Assemblea, fin dall'aprile 1959, con una pregevole esposizione del collega senatore Monni.

Pertanto, allo stato delle cose, non si può fare altro che riunire in unica discussione i due disegni di legge, i quali sono ispirati alla necessità, da ogni parte riconosciuta, di rendere meno gravi le conseguenze dell'attuale norma dell'articolo 582 del Codice penale, che prescrive il procedimento di ufficio per le lesioni personali commesse da congiunti, anche se il fatto sia di lieve entità, cioè si tratti di lesioni guaribili entro dieci giorni e non prodotte con armi. Il limitare la procedibilità per tali reati alla querela di parte può consentire la possibilità di pacificazione e di armonia familiare che la eccessiva severità della norma vigente rende

spesso turbata in modo insanabile, creando fratture e ritorsioni, ed anche conseguenze economiche gravi a danno proprio di coloro che si vuol meglio tutelare!

Pur riconoscendo che la lesione commessa da un congiunto assume sovente un carattere di maggiore intensità criminosa (onde le aggravanti previste in tal caso per l'omicidio che viene punito con l'ergastolo se commesso in danno dell'ascendente o del discendente e con la pena da 24 a 30 anni se commesso in danno di parenti o affini), non si può tuttavia negare che allorchè si tratti di lesioni lievi sia opportuno evitare contrasti e dissidi che il procedimento di ufficio acuisce, impedendo alle parti la riconciliazione e il perdono.

Pertanto il disegno di legge in esame accoglie i voti costantemente espressi dalla dottrina e dai giuristi, nel nobile fine di non dissolvere con una indiscriminata severità l'istituto familiare, fondamento della nostra civiltà.

La Commissione propone pertanto l'approvazione del disegno di legge. Suggestisce tuttavia al Senato, al quale spetta ogni definitiva decisione, la formulazione già avanzata a proposito del disegno di legge dei senatori Picchiotti ed altri che, in verità, appare più chiara e più rispondente alle finalità che si intendono raggiungere.

MAGLIANO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

L'articolo 582 del Codice penale è sostituito dal seguente:

*Lesione personale.* — « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

« Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, eccetto quelle indicate al numero 1° e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.**Identico.*

« Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata dalla lesione è guarita nel termine di dieci giorni, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».